



Città di Pineto

“Comune Operatore di Pace”

(Provincia di Teramo)

ORIGINALE

Registro Generale n. 117

ORDINANZA

N. 11 DEL 04-07-2025

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ISTITUZIONE AREA DI SALVAGUARDIA NIDO TARTARUGA
CARETTA CARETTA. INTERDIZIONE TEMPORANEA ATTIVITA'
BALNEARI.**

L'anno duemilaventicinque addì quattro del mese di luglio,

il SINDACO
Avv. Alberto Dell'Orletta

VISTO il D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, come coordinato ed aggiornato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della

fauna selvatiche", ed in particolare, l'art. 8 comma 1 lett. d) in ordine al divieto di danneggiamento dei siti di riproduzione, l'art. 11 comma 1 lett. a) deroghe ammesse in forza a motivazioni di protezione della fauna selvatica al predetto art. 8.

PRESO ATTO che nella giornata del 3 luglio 2025, personale dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, nell'ambito dell'ordinario sistema di monitoraggio ha rilevato tracce riconducibili alla nidificazione della tartaruga Caretta caretta su una porzione di arenile compresa tra le concessioni balneari intestate a Alba Chiara s.r.l. e l'area di alaggio imbarcazioni gestita dall'Associazione Capanno Marino (coordinate 42°35'30.9"N - 14°05'01.1"E).

CONSTATATO nella serata della citata giornata personale tecnico dell'AMP Torre del Cerrano e del CSC Centra Studi Cetacei di Pescara si sono recati sul posto per procedere all'individuazione della camera delle uova ed avere la certezza della deposizione; confermata la presenza del nido hanno delimitato l'area recintandola e mettendola in sicurezza con apposizione di cartellonistica di avvertenza.

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo a tutela della nidificazione della tartaruga marina "Caretta caretta" avvenuta sull'arenile sopra citato.

CONSIDERATO che

- il sito di deposizione della tartaruga Caretta caretta ricade all'interno della zona C2 dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano [SIC-ZSC IT7120215];
- all'interno dell'AMP Torre del Cerrano vige la normativa speciale, a cui deve necessariamente conformarsi quella comunale, di cui
 - alla legge 6 dicembre 1991 n. 394
 - al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357
 - al D.M. 21 ottobre 2009
 - al D.M. 28 luglio 2009 n. 218
 - al D.M. 12 gennaio 2017 n. 11

RICHIAMATO il decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 50, comma 5.

ORDINA

1. sul tratto di spiaggia, compreso tra le concessioni balneari intestate a Alba Chiara s.r.l. e l'area di alaggio imbarcazioni gestita dall'Associazione Capanno Marino, è **istituita** un'area di salvaguardia delle dimensioni di m 30 di fronte mare e m 30 di profondità a tutela di un nido di tartaruga Caretta caretta incluso nella stessa (coordinate 42°35'30.9"N - 14°05'01.1"E), delimitata da paletti e funi e segnalata con apposita cartellonista di avvertenza, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria;
2. l'istituzione dell'area indicata al precedente punto 1 ha durata fino al 30 settembre 2025, salvo eventuale schiusa anticipata delle uova sul tratto di spiaggia;
3. all'interno dell'area istituita e delimitata è vietato:
 - a. occupare l'arenile in prossimità del nido, fino alla battigia antistante, in maniera tale da evitare qualsiasi ostacolo al transito del personale addetto alla sorveglianza del sito; a tale riguardo è disposto il posizionamento di idonei cartelli indicanti tali divieti;
 - b. accedere oltrepassando le delimitazioni poste a tutela dell'area di salvaguardia;
 - c. occupare la zona di spiaggia dell'area di salvaguardia con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, mezzi nautici ed ogni altra attrezzatura simile od assimilabile;

- d. praticare qualsiasi gioco (giochi con palla, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc) nel raggio di metri 100 dal sito di nidificazione della tartaruga;
- e. la circolazione libera o al guinzaglio di cani;
- f. assembramenti di persone in prossimità dell'area circoscritta;
- g. transitare o sostare con veicoli a motore e non di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e alla sorveglianza;
- h. attraversare e occupare lo spazio acqueo antistante l'area istituita per la profondità di m 50 dalla battigia con natanti e similari;

DISPONE

- a. tutte le operazioni occorrenti alla schiusa delle uova presenti nel nido di tartaruga Caretta caretta nel sito sopra individuato, sono poste sotto il diretto controllo e coordinamento dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano che opererà con il proprio personale e con il personale del Centro Studi Cetacei di Pescara;
- b. l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano per le operazioni di sorveglianza si coordinerà con il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Giulianova, con l'Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera di Silvi e con il Comando Polizia Locale di Pineto;
- c. non sono ammessi accessi a personale non appartenente ai soggetti sopra indicati, salvo l'espressa autorizzazione concessa dalla direzione dell'area marina protetta;
- d. qualora si ritenesse necessario dover apprestare un punto di sorveglianza fissa presso il sito di nidificazione, le attrezzature dovranno essere installate avendo cura di non interferire creando un ostacolo per il nido e con la fascia dunale presente nella zona;
- e. che in prossimità del periodo di schiusa, l'uso di luci notturne durante le eventuali attività di sorveglianza non interferisca con l'attività delle tartarughe neonate;
- f. che chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà perseguito in via amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- g. restano ferme le sanzioni previste dal D.M. 12 gennaio 2017 n. 11 per violazioni commesse in area marina protetta;
- h. che la competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza, nonché quelle previste dal D.M. n. 11/2017, spetta al Comando Polizia Locale del Comune di Pineto, agli Uffici Circondariale e Locale Marittimo e agli altri corpi di polizia e vigilanza;
- i. la notifica del presente provvedimento: Al Comando di Polizia Municipale; All'Ufficio Circondariale Marittimo; All'Ufficio Locale Marittimo; alla Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura – Servizio Foreste e Parchi; Al Comando Stazione Carabinieri; Al CSC Centro Studi Cetacei di Pescara;
- j. la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Pineto.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Responsabile del procedimento è l'Ing. Mario CRIVELLI, responsabile dell'Area Urbanistica, Assetto del territorio, Attività produttive del Comune di Pineto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Avv. Alberto Dell'Orletta